NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE EDILIZIE

Art. 14

Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.

Abrogato dal 1 gennaio 2002 · versione 23

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Estremi	Legge 28 febbraio 1985, n. 47
Capo	I — Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. sanzioni amministrative e penali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-controllo-dell-attivita-urbanistico-edilizia/art-14-opere-eseguite-su-suoli-di-proprieta-dello-stato-o-di-enti-pubblici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it